



CITTA' DI COSSATO
Provincia di Biella

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA***

Approvato con D.C.C. n. del

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di acconciatore ed estetista ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune dal presente regolamento, in conformità alle norme di cui alle leggi :

Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

Legge 14/02/63, n. 161 così come modificata dalla legge 23/12/70, n. 1442, per quanto compatibili con la L.17 agosto 2005, n.174 e fino ad emanazione delle norme regionali in materia;

legge 04/01/90, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"

L.R. 09/12/92, n.54. "Norme di attuazione della Legge 04 gennaio n.1 – Disciplina dell'attività di estetista"

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

- A) con il termine di "acconciatore" si intende l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
- B) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano ed il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 04/01/90 (allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge 11/10/86, n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 3 ATTIVITÀ SVOLTE AL DOMICILIO DELL'ESERCENTE E DIVIETI

Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, non comunicanti e non ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature a mezza altezza e dotati di accesso indipendente.

Il titolare dell'autorizzazione deve sottoscrivere, in questo caso, atto autorizzativo che consenta i controlli, da parte delle Autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

E' comunque vietato l'esercizio di tali attività in forma ambulante.

Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di cui all'art. 2, punto A) è vietato esercitare l'attività di estetista, anche se quest'ultima viene svolta come "dimostrazione di prodotti per la cosmesi".

Negli esercizi autorizzati per le sole attività di cui all'art. 2, punto B), è vietato esercitare l'attività di acconciatore, anche se dette attività vengono svolte come "dimostrazione".

L'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini, eccetto quello di semplice manicure, deve essere svolto in ambienti separati.

E' altresì vietata qualsiasi attività disciplinata dal presente regolamento, svolta anche sotto forma di dimostrazione di prodotti o raccolta di ordini o vendite, esplicita in esercizi che non siano in possesso dei regolari titoli autorizzativi.

ARTICOLO 4 ESERCIZIO CONGIUNTO DI PIU' ATTIVITA'

Possono essere autorizzati ad esercitare le attività di cui all'art. 2 soltanto coloro che sono in possesso della relativa regolare abilitazione professionale o qualificazione professionale documentata dalla Commissione

Provinciale per l'Artigianato, o da altro organo individuato dalla normativa regionale, e dei requisiti di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Coloro che richiedono l'autorizzazione a svolgere più attività fra quelle indicate nell'articolo 2 del presente regolamento devono adattare i locali in modo che le attività stesse risultino, fra di loro, convenientemente separate.

Nessuna persona fisica può essere intestataria, quale titolare o direttore d'azienda, di più di una autorizzazione.

Nel caso di imprese gestite in forma societaria regolarmente costituite, aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85, è possibile l'esercizio congiunto, con una autorizzazione delle attività di acconciatore ed estetista, a condizione che almeno un socio sia in possesso di tutti i requisiti per la regolare qualificazione relativa ad una o più attività richiesta, documentata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

In caso di recessione o esclusione di uno o più soci qualificati a svolgere una o più attività per le quali la società è stata autorizzata, se entro 60 giorni non vengono sostituiti da altri soci in possesso della stessa qualificazione, venendo meno all'impresa societaria uno dei soggetti qualificati, per quelle specifiche attività viene revocata l'autorizzazione.

ARTICOLO 5 RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

Tutti coloro che intendono esercitare nell'ambito del Comune una delle attività disciplinate dal presente regolamento devono presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della L.241/90.

La dichiarazione di inizio attività per l'apertura di un nuovo esercizio deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'inizio attività. Nella dichiarazione devono chiaramente risultare:

- A) per le imprese individuali : cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente;
per le imprese artigiane a forma societaria : ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante e dei soci;
per le imprese non artigianali a forma societaria : ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante e del direttore dell'azienda;
- B) caratteristiche, numero, ubicazione dei locali destinati all'esercizio, indicando, in particolare, se essi sono posti o meno al piano terreno.

La dichiarazione inizio attività deve contenere, inoltre, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 6, e il rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia e sull'agibilità degli edifici. L'interessato dovrà provvedere al pagamento dei diritti e delle spese competenti.

ARTICOLO 6 REQUISITI

Per l'accertamento e la certificazione dei requisiti della abilitazione o qualificazione professionale ai sensi del presente Regolamento, è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato, salvo diversa disposizione regionale.

Per l'esercizio delle attività di cui all'art.2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) del possesso da parte dell'impresa che presenta la dichiarazione inizio attività, dei requisiti previsti dalla legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti dalla legge 443/85, la dichiarazione di inizio attività può essere presentata previa regolare costituzione della società e della sua iscrizione nel registro delle imprese e nel registro ditte della Camera di Commercio.
- b) del possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art.2; nonché del possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività; tutti i requisiti sono verificati dalla competente A.S.L.;
- c) del possesso della qualificazione professionale o abilitazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, conseguita secondo i percorsi formativi previsti dalle norme in vigore, certificata dall'organo competente; da parte della maggioranza dei soci, per le imprese gestite in forma societaria ed aventi i requisiti di cui alla legge 443; da parte del direttore d'azienda per le società prive dei suddetti requisiti;
- d) del titolo di possesso dei locali adibiti all'attività.

ARTICOLO 7 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SULLE IMPRESE ARTIGIANE

Per l'accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane di cui all'art. 6 lettera a) è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura su richiesta dell'ufficio istruttore.

Si prescinde dall'accertamento di questi requisiti per le imprese di cui all'art.2 che risultino già iscritte come tali nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla legge 443/85; in questo caso il certificato da rilasciarsi a cura della Commissione Provinciale per l'Artigianato non avrà per oggetto il possesso dei requisiti ma l'iscrizione all'albo predetto.

ARTICOLO 8

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SULLE IMPRESE SOCIETARIE PRIVE DEI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 443/85

L'accertamento dei requisiti sulle imprese societarie di cui all'art. 6 lettera a), comma 2, del presente regolamento è effettuato dall'Ufficio comunale competente.

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO - SANITARI

Per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 lettere b) vi provvedono direttamente il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale in conformità di quanto disposto dai successivi art. 10, 11, 12, 13, 14 secondo le norme e le vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 10

IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere :
 - a) un'altezza non inferiore a m. 2,70; negli esercizi preesistenti, nel caso sia impossibile raggiungere i valori suddetti, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto b);
 - b) la superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; limitatamente agli esercizi preesistenti, nel caso in cui il suddetto rapporto risulti inferiore o l'altezza non raggiunga i valori minimi stabiliti al precedente punto a), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica prescrive i Provvedimenti, fra i quali sono da privilegiarsi l'installazione di aperture del tipo a "vasistas" e di impianti di aspirazione localizzata che devono essere adottati al fine di raggiungere accettabili valori di illuminazione ed aerazione; l'aerazione può essere anche artificiale a condizione che presenti i requisiti previsti dal successivo paragrafo 2 punto b). Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale; in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili.
 - c) i servizi igienici interni all'edificio o (ammessi casi particolari e con esplicito consenso del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.R. - U.S.L.) nelle immediate vicinanze devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di confort sia alle necessità di una facile e rapida pulizia;
 - d) modalità di smaltimento delle acque e di rifiuti conformi a quanto stabilito, per la fattispecie, dalla L.R. 26/03/90, n. 13, tenendo conto che le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore ed estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 co. 2 punto B) della suddetta Legge Regionale, assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore della pubblica fognatura stessa.
- 2) Nel caso di locali interrati o seminterrati, tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile, deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ai sensi del D.P.R. 19/03/56, n. 303 articolo 8; devono essere rispettate le norme previste per la fattispecie, dal Regolamento Comunale Edilizio e comunque devono esistere le seguenti condizioni :
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 60% nell'aria dell'ambiente;
 - b) presenza di impianti di condizionamento - climatizzazione con le seguenti caratteristiche :
 - 1 aerazione artificiale con garanzia di quattro ricambi/ora o almeno 7,5 litri/persona/secondo e velocità dell'aria, misurata a m. 2 di altezza dal piano del pavimento, non superiore a m. 0,2/secondo, con prese di immissione dell'aria dall'esterno ad almeno 2 m. dal piano di calpestio, rivolto verso zone ove non vi sia traffico veicolare;
 - 2 ricircolo non superiore a 1/3 dell'aria immessa;

- 3 bocchette di aspirazione dell'aria da espellere non rasenti al pavimento;
- 4 umidità relativa compresa fra il 50% ed il 60%;
- 5 temperatura non inferiore a 20 gradi C° e comunque mai inferiore di oltre 7 gradi C° alla temperatura esterna;

c) rispetto alle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

- 3) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di m. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a m. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere arrotondati; le superfici delle pareti e del pavimento non devono essere riflettenti.
- 4) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Le pareti lateralmente alla vasca del lavandino per una lunghezza di m. 0,30 dai bordi e superiormente alla fonte di erogazione dell'acqua per un'altezza minima di m. 1,50 da terra devono essere piastrelate o rivestite di materiale con analoghe caratteristiche di facile lavabilità ed impermeabilità. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
- 5) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
- 6) Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, dotato di tazza e lavabo, con pavimento ricoperto di piastrelle greIFICATE o comunque perfettamente solide ed impermeabili e pareti ricoperte da piastrelle impermeabili fino a m. 1,50. Il servizio igienico deve essere separato dagli altri locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna, estetista, mediante interposizione di vano antibagno dotato di porta a chiusura automatica, per locali di nuova costruzione.
- 7) Tutti gli esercizi dove vengono svolte attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori; i rifiuti, quali lamette monouso usate ed altri oggetti taglienti dovranno preventivamente stazionare, immersi in idoneo disinfettante attivo per almeno 12 ore in appositi contenitori con pareti rigide e robuste prima di essere smaltiti.
- 8) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle esigenze dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori) con idonea e completa dotazione, da valutarsi a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e prestare i primi soccorsi in attesa del medico; dovrà anche essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per il soccorso medico.
- 9) Il mobilio e l'arredamento non devono presentare spigoli vivi e devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile; la distanza fra due sedili non deve essere inferiore a m. 1,20; la distanza fra il sedile e la parete non deve essere inferiore a m. 0,70.
- 10) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi o che comunque possono venire a contatto con il sangue; tali precauzioni hanno lo scopo anche di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie e deve indossare una sopravveste sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività di acconciatore la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acque e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da lesioni o eruzioni cutanee evidenti e patologie simili, possono essere servite soltanto negli esercizi dotati di efficaci strumenti di sterilizzazione;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia; i rasoi e le cosiddette "matite emostatiche" devono essere di tipo monouso; nel caso in cui vengano utilizzate per il taglio della barba lamette singole con rasoi di sicurezza, queste devono essere utilizzate per una sola persona, eliminate dopo l'uso individuale e sconfezionate davanti al cliente prima del taglio;
 - h) gli altri strumenti che vengono a diretto contatto con la cute non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo un'opportuna disinfezione secondo le disposizioni impartite dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata al cliente la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
 - l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - n) il confezionamento e l'applicazione di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/s;
 - o) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che, nell'esercizio, vi siano fiamme accese;
 - p) le modalità di sterilizzazione e disinfezione degli strumenti riutilizzabili saranno consigliate per iscritto dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica ai singoli operatori al momento del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria;
 - q) copia del foglio di cui al precedente punto p), contenente i consigli aggiornati per una corretta igiene dei locali, degli strumenti e dell'attività, deve essere esposta in ciascun esercizio alla vista del pubblico e deve esserne possibile la consultazione.
- 11) Il titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio della sua attività, inviterà i soggetti interessati a rivolgersi al proprio medico :
- 1 in presenza di casi, anche sospetti, con segni di malattie infettive trasmissibili durante l'esercizio;
 - 2 in presenza di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici a carico dell'utente o del personale;
 - 3 in caso di puntura o taglio accidentale.
- 12) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria, quando prescritto dalla normativa regionale in materia, rilasciato dal Comune di residenza o nel cui territorio viene svolta l'attività e convalidato da un medico del competente Servizio della A.S.R. - U.S.L. a seguito di:
- 1 verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e del livello di conoscenza dei rischi sanitari connessi allo svolgimento della professione;
 - 2 effettuazione di esami ritenuti necessari dallo stesso Servizio Igiene e Sanità Pubblica e finalizzati ad individuare l'insorgenza di patologie trasmissibili nel corso dell'espletamento dell'attività e di malattie professionali.
- Sul libretto sanitario viene riportata apposita annotazione circa la facoltà, derivante dalla disponibilità di idonei strumenti di sterilizzazione, ad operare su malati di malattie infettive e su persone decedute.
Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica fornirà, ove ritenuto necessario o richiesto, consulenza sui rischi e le patologie collegate all'attività.
Il personale di minore età od in condizioni di apprendista deve essere sottoposto a visita medica ai sensi delle vigenti leggi in materia.

- 13) Ciascun operatore deve poter disporre di idoneo armadietto a doppia anta, in materiale lavabile e disinfettabile, per riporre gli abiti di lavoro e, separatamente da essi, gli abiti civili ed altri oggetti di uso personale; tale armadietto deve essere posto in apposito locale spogliatoio o, in mancanza di questo, nel locale antibagno debitamente aerato; nel caso in cui non vi sia la dotazione del suddetto armadietto si deve comunque, obbligatoriamente, provvedere ad una modalità di deposito degli abiti che preveda spazi distinti per abiti civili ed abiti da lavoro.
- 14) I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente, quando prescritti dalla normativa regionale in materia, devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità, salvo diverse disposizioni dei competenti Organi Sanitari.
- 15) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica, previa verifica, per quanto di competenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, deve essere richiesta, oltre che per l'apertura dei nuovi esercizi, per il subentro o per il trasferimento di quelli esistenti ed ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.
- 16) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo ed all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Igiene e Sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature

ARTICOLO 11

controllo sanitario del personale

Non possono essere addette all'attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento le persone che non siano state sottoposte precedentemente alla visita del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il quale accerta che le medesime non siano affette da malattie infettive diffuse o da postumi di esse che le mettano in condizione di contagiare gli altri, secondo le modalità previste dalle norme regionali in materia.

Le immunità dalle malattie sopra indicate sono comprovate dal possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Sindaco analogo a quello prescritto dall'art. 14 della legge 20/04/62, n. 283.

Dette persone sono tenute a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e comunque almeno una volta all'anno, nonché a tutte le eventuali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria Comunale.

E' assolutamente vietato assumere o mantenere in servizio nei locali di acconciatore ed estetista, personale non munito di regolare libretto sanitario.

Le norme del presente articolo si applicano secondo le disposizioni regionali in materia.

ARTICOLO 12

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE

Fermo restando il divieto delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, le stesse possono essere autorizzate presso ospedali, case di cura, case di ricovero, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie purché l'esercente si uniformi ai requisiti richiesti dal presente regolamento e per quanto riguarda quelli igienico-sanitari osservi le prescrizioni dettate dagli articoli 11, 12, 13, 14.

E' obbligatorio pure che l'esercente in detti enti abbia a disposizione almeno un locale costantemente pulito e ben aerato, con pavimenti ricoperti da piastrelle impermeabili e lavabili ovvero da marmo e con pareti ricoperte, sino ad una altezza di m. 1,80, di adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato, con esclusione della tappezzeria in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro - resino - plastico.

ARTICOLO 13

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE SUI MALATI.

Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate e previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è al proprio domicilio che quando si trova ricoverato in luoghi di cura;

per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive deve essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere in apposita custodia, costruita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso, per quanto possibile "monouso" e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

ARTICOLO 14 **REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE SUI DECEDUTI**

Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive e contagiose e previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o del Direttore Sanitario, in caso di decesso presso luoghi di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere in apposita custodia, costruita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso, e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui deceduti.

ARTICOLO 15 **TRASFERIMENTO NEGOZIO E CESSIONE ESERCIZIO**

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio da una ad altra località del territorio comunale, o da un locale all'altro, dovranno presentare dichiarazione inizio attività al Comune, ai sensi art.19 della L.241/1990, con le modalità previste dall'art.5 del presente Regolamento.

Coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di acconciatore ed estetista, dovranno darne preventiva comunicazione al Comune, allegando dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.6, e documentazione attestante il trasferimento di proprietà dell'attività.

Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 16 **INIZIO ATTIVITA' E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Per l'apertura di un nuovo esercizio o per il trasferimento di esercizio esistente, l'attività può essere iniziata nei termini e con le modalità previste dall'art.19 della L.241/1990, purchè sussistano tutti i requisiti indicati all'art.6 del presente Regolamento e siano rispettate le norme in materia urbanistico-edilizia, sulla destinazione d'uso e agibilità dei locali.

Per i casi di subingresso, trattandosi di mera variazione dell'attività, la stessa può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune della comunicazione di cui all'art.15 del presente Regolamento, purchè completa delle dichiarazioni e certificazioni previste dagli artt.5 e 6 e sussistano tutti i requisiti indicati all'art.6 del presente Regolamento.

Le autorizzazioni e dichiarazioni di inizio attività hanno validità fino a cessazione dell'attività, salvo revoca o decadenza del titolo. E' soppressa la vidimazione annuale delle autorizzazioni.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 17 **CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione, ovvero la dichiarazione di inizio attività, costituisce per colui che ne ottiene il rilascio, il diritto ad esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali per i quali è stata rilasciata.

Il titolo autorizzatorio è personale e non può, pertanto, essere ceduto, se non congiuntamente con l'attività.

Esso deve, a cura dell'intestatario, essere tenuta sempre bene in vista nel vano principale della sede dell'impresa anche per essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

ARTICOLO 18 **ORARIO E TARIFFE**

Nel vano principale dell'esercizio deve essere esposto, bene in vista, l'orario di apertura e chiusura, che dovrà rispettare i limiti eventualmente stabiliti dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, nonché le tariffe delle prestazioni.

ARTICOLO 19 **ATTIVITA' NON REGOLAMENTARI**

Le ditte esercenti che non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento e che non abbiano ottemperato alle prescrizioni delle rispettive autorità comunali per regolarizzare la loro posizione, saranno diffidate dal Sindaco ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un congruo termine di tempo, comunque non superiore a giorni 45 (quarantacinque). Qualora sia trascorso tale termine infruttuosamente, le rispettive autorizzazioni comunali saranno sospese per un periodo che non potrà superare i giorni 60 (sessanta), entro i quali i titolari potranno ovviare agli inconvenienti che hanno originato il provvedimento medesimo.

In caso di ulteriore inadempienza l'autorizzazione sarà revocata e la ditta diffidata, con regolare ordinanza del Sindaco a chiudere il negozio e sospendere l'attività e, qualora non vi provveda, denunciata all'Autorità Giudiziaria.

Alla revoca del titolo autorizzatorio il Sindaco può procedere anche nel caso in cui il titolare non attivi l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dall'efficacia del titolo stesso, salvo proroghe consentite, su richiesta, per giustificati e comprovati motivi.

ARTICOLO 20 **DISCIPLINA DI VENDITA**

La dichiarazione di inizio attività di acconciatore o di estetista abilita anche alla vendita di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. Se tale attività di vendita ha carattere accessorio e secondario rispetto all'attività principale non è necessario presentare la comunicazione di cui all'art.7 del D.Lgs.114/98.

ARTICOLO 21 **DECADENZA DEL TITOLO AUTORIZZATORIO**

La sospensione dell'attività di un esercizio deve essere preventivamente comunicata al Sindaco, nel caso in cui debba prorogarsi oltre i 30 (trenta) giorni.

La chiusura per oltre sei mesi di un esercizio già attivato, salvo proroghe motivate, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio. Tale decadenza viene dichiarata dal Sindaco previo avvertimento scritto al titolare.

ARTICOLO 22 **SANZIONI**

1) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n.689.

2) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso del titolo autorizzativo comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

4) Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

a) per l'esercizio dell'attività a seguito di nuova apertura, trasferimento, o subingresso, in assenza della dichiarazione inizio attività o prima del termine consentito:

da € 80 a € 480

oltre all'immediata cessazione dell'attività e comunicazione a tutti gli organi preposti.

b) per mancata esposizione dell'orario e delle tariffe per le prestazioni praticate, all'interno del vano principale dell'esercizio:

da € 50,00 a € 300,00

c) per tutte le altre violazioni al Regolamento (ad esclusione delle violazioni contenute in norme speciali, per le quali verranno applicate le sanzioni previste da tali norme):

da € 50,00 a € 300,00

Gli importi delle sanzioni di cui sopra, sono aggiornabili con Deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 23 **ACCESSI PER ISPEZIONI**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria possono accedere, per gli opportuni controlli, nei locali in cui si svolgono le attività previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 24 **RIFERIMENTI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, e si applicano le seguenti norme :

- Legge 17 agosto 2005 n.174;
- Legge 4 gennaio 1990 n.1
- Legge Regionale 9 dicembre 1992 n.54
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana e di Igiene.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R, in materia di solarium
- D.P.G.R. 22 maggio 2003, n.46, in materia di tatuaggi e piercing

ARTICOLO 25 **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della seconda pubblicazione, secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.
2. Da tale data è abrogato il Regolamento Comunale precedentemente vigente.

ARTICOLO 26 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 1) i soggetti che risultano intestatari di autorizzazione per parrucchiere per uomo o per donna assumono la denominazione di "acconciatore". Essi hanno diritto alla rettifica della denominazione sull'autorizzazione.
- 2) nelle more dell'emanazione della normativa regionale in materia di acconciatori, la qualificazione professionale è certificata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato.
- 3) nelle more dell'emanazione di una normativa specifica per le attività di tatuaggio e piercing, tali attività sono soggette al solo rispetto delle norme igienico sanitarie, previste dal D.P.G.R. 22 maggio 2003, n.46.